SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

398° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3000)

INDICE

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia . . . . . *Pag.* 3

5ª - Bilancio . . . . . » 5

6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 8

7ª - Istruzione . . . . . » 12

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 15

10ª - Industria . . . . . » 20

Sottocommissioni permanenti

6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . ***Pag.*** **21**

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1985

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
VASSALLI

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

« Nuove norme a tutela della libertà sessuale » (996), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Gara vaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato il 31 luglio.

Si apre il dibattito sugli emendamenti presentati all'articolo 5 del testo del Comitato. Intervengono i senatori Lipari, Ricci, Di Lembo, Bobbio, Salvato, Martorelli e il presidente Vassalli i quali si dichiarano favorevoli all'emendamento del senatore Gallo, con cui si stabilisce che chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e si precisa che la violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione con violenza o minaccia, da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali su taluno, o nella costrizione a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri.

La relatrice Marinucci Mariani tiene a sottolineare come l'emendamento vada inteso nel senso che anche la costrizione deve essere operata con violenza o minaccia.

Si apre quindi il dibattito in ordine alla opportunità di introdurre o meno una disposizione contemplante l'applicazione delle stesse pene previste per la violenza sessuale di gruppo anche a coloro che partecipano senza violenza o minaccia agli atti sessuali, indicati in precedenza, commessi nei riguardi di minori degli anni quattordici o di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere. Tale disposizione viene proposta dal senatore Gallo, in sostituzione di altra analoga prevista dal testo del Comitato.

La senatrice Salvato, ritenendo che già le norme fin qui approvate delineano una completa tutela dei minori e degli incapaci, propone di non accogliere tale proposta.

Aderiscono alla proposta della senatrice Salvato il senatore Ricci, che rinuncia quindi all'emendamento da lui presentato in materia, la senatrice Tedesco Tatò e la relatrice Marinucci Mariani.

Il senatore Di Lembo, pur aderendo nella sostanza alla proposta del senatore Gallo, propone una sua diversa articolazione. Il senatore Gallo tiene a sottolineare come l'eventuale mancato accoglimento di una proposta, sul cui contenuto già si era raggiunto un accordo in sede di Comitato ristretto, inevitabilmente implicherebbe una rilettura delle disposizioni degli articoli 3 e 3-*bis* approvati tenendo conto della prospettiva di un sistema di cui costituiva elemento non secondario l'emendamento da lui presentato.

Seguono ulteriori interventi.

La senatrice Codazzi osserva che la violenza di gruppo contro minori ed incapaci è un fenomeno che richiede una particolare sottolineatura da parte del legislatore. Il presidente Vassalli rileva come il sistema degli articoli 3 e 3-*bis*, integrato ovviamente dalle norme del codice penale sul concorso, non richiede necessariamente un ulteriore intervento a tutela dei minori e degli incapaci in materia di violenza di gruppo; ricorda poi in ogni caso che non accogliendo la proposta del senatore Gallo occorrerà introdurre nel testo dell'articolo 5 già accolto la previ-

sione di aggravanti nel caso in cui la violenza di gruppo sia commessa nei confronti dei minori e degli incapaci. Quindi il senatore Lipari si dice favorevole all'accoglimento dell'emendamento, e il senatore Battello contrario, mentre il senatore Ricci aderisce alle osservazioni del Presidente.

Resta infine deciso di accantonare la questione.

La senatrice Codazzi sottolinea poi l'esigenza di approfondire la possibilità di introdurre una disposizione diretta ad affrontare la questione di quanti assistono a fatti di violenza sessuale senza intervenire o comunque prestare soccorso.

Si passa quindi all'articolo 6 del testo del Comitato il quale disciplina l'ipotesi del sequestro di persona a scopo di violenza sessuale.

L'articolo viene approvato.

Altresì approvato risulta l'articolo 7, che sanziona gli atti sessuali commessi in presenza di un minore. Esso è approvato nel testo trasmesso dalla Camera, modificato da un emendamento del senatore Gallo, col quale si sostituiscono le parole «al fine di farla assistere » con le altre « facendola intenzionalmente assistere », onde consentire — afferma il presentatore — attraverso la sottolineatura così operata dell'elemento psicologico del reato, una reale applicabilità della disposizione, e da un emendamento della senatrice Salvato, che fissa riducendole la pena edittale alla reclusione da tre mesi a due anni.

Si conviene quindi di accantonare l'articolo 8.

L'articolo 9, relativo alle pene accessorie ed altri effetti penali, è infine approvato con una modifica formale proposta dal senatore Lipari.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1985

218ª Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARI-AGGRADI
indi del vice Presidente
BOLLINI

Partecipano il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno De Vito e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Trotta.

La seduta inizia alle ore 9,40.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONOSCITIVA PRELIMINARE ALLA SESSIONE DI BILANCIO PREVISTA DALL'ARTICOLO 125-BIS DEL REGOLAMENTO

Il presidente Ferrari-Aggradi, in riferimento al nuovo articolo 125-*bis* del Regolamento, che dà la possibilità alla Commissione bilancio di essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera, allo svolgimento di una attività conoscitiva preliminare in vista dell'impostazione del bilancio a legislazione vigente, fa presente che, sulla base delle prime consultazioni intervenute anche con la Presidenza della Commissione bilancio della Camera, si è concretizzata l'ipotesi di svolgere tale tipo di attività conoscitiva secondo un programma di audizioni tale da prevedere incontri con la Corte dei conti, la Banca d'Italia, le Regioni, l'ISTAT, la Commissione tecnica per la spesa pubblica nonchè i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio.

Propone pertanto che la Commissione deliberi su detto schema di massima del programma, al fine di ottenere un primo assenso da parte della Presidenza del Senato, fermo rimanendo che sarà successivamente compito dell'Ufficio di Presidenza individuare i punti particolari sui quali sarà opportuno svolgere le audizioni con gli enti e le personalità prescelti.

Dopo che il senatore Bollini ha ricordato i problemi di carattere procedurale che può porre l'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti nonchè la necessità di tener conto della specifica area di competenza degli enti che si prevede di ascoltare nel corso dell'attività conoscitiva, la Commissione concorda con la proposta del Presidente Ferrari-Aggradi.

IN SEDE REFERENTE

« Interventi per lo sviluppo della Regione Calabria » (1000)
(Rinviato alla Commissione dall'Assemblea nella seduta del 21 maggio 1985) (Esame)

Il Presidente Ferrari-Aggradi ricorda brevemente ed in via preliminare lo stato dell'*iter* del disegno di legge in esame.

A seguito del voto intervenuto in Assemblea sul primo comma dell'articolo 1, la Presidenza del Senato rinviò in Commissione il provvedimento nel suo complesso. Nel corso di una successiva conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari fu delineata una linea procedurale che consentisse di riformulare il testo del provvedimento tenendo conto di una serie di osservazioni di carattere sia finanziario che di merito: tale ipotesi procedurale si basava sulla linea di una riformulazione degli altri comuni dell'articolo 1 da parte della Commissione di merito, affinchè l'Assemblea potesse esprimere un voto sull'intero articolo, dopo di che la Commissione di merito sarebbe stata investita di nuovo dell'esame del disegno di legge, al fine di rielaborarne il testo nel suo complesso, per tener conto delle osservazioni che potessero apparire più utili.

Ciò significa, prosegue, che il compito che la Commissione deve svolgere nella seduta

odierna è quello di operare un primo passo procedurale idoneo a creare le condizioni per un successivo esame di tutto il testo. Va poi tenuto presente che alle ore 12 si riuniranno i presidenti dele Commissioni permanenti per offrire alla Presidenza del Senato elementi informativi in vista della predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea, il che conferisce un tono di particolare importanza alle decisioni che la Commissione si appresta a prendere.

Fa infine osservare la necessità di non tralasciare tutti i passi, procedurali e di sostanza, atti a pervenire, in tempi solleciti, al varo di un provvedimento lungamente atteso dalle popolazioni calabresi, le cui condizioni di vita e di lavoro sono state di recente messe in luce anche dalle organizzazioni sindacali.

Riferisce alla Commissione il relatore Covi.

Illustra una diversa formulazione di tutti i commi dell'articolo 1, ad esclusione del primo, già votato dall'Assemblea: sulla base del nuovo testo si affida alla Regione Calabria il compito di formulare un piano alla cui attuazione si provvede mediante programmi riferiti alle singole zone interne, tali da essere approvati dai Ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici ed alla cui formulazione si provvede mediante studi di fattibilità tecnica ed economica predisposti dagli enti locali.

Fa presente altresì di avere elaborato un testo complessivo che individua tutti i punti essenziali nei quali si dovrà articolare la nuova struttura del disegno di legge, impostata su uno schema di intervento che, da un lato, riconosce un rilevante potere decisionale e operativo alle Regioni e, dall'altro, inquadra gli interventi in un'ottica di programmazione.

Segue un breve dibattito, nel quale prendono la parola il senatore Martorelli (che giudica estremamente farraginoso il piano illustrato dal relatore), il presidente Ferrari-Aggradi (che invita, data la natura della discussione in corso, a tralasciare considerazioni che attengano al merito delle proposte) e il senatore Bollini (il quale riconosce che le proposte avanzate debbano essere valutate solo in quanto espediente procedurale per superare l'*impasse* determinatasi a seguito del voto sul primo comma dell'articolo 1 da parte dell'Assemblea, e ciò sulla base anche dell'intesa raggiunta a livello di conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari).

Ha la parola quindi il ministro De Vito.

Fa rilevare l'urgenza di assicurare un *iter* spedito al provvedimento, non solo per la portata del programma ivi previsto ma anche in quanto, essendo stato già approvato il piano triennale per il Mezzogiorno da parte dei competenti organismi interministeriali, è indispensabile che venga definito il piano di intervento per la Regione Calabria.

Egli ricorda altresì l'unanimità che fu registrata nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi che esaminò il problema procedurale posto dal voto dell'Assemblea sul primo comma dell'articolo 1 e conclude ricordando la necessità di realizzare tempi solleciti, anche in quanto è imminente la sessione di bilancio.

Dopo che il senatore Frasca ha condiviso la linea procedurale prescelta, pur riservandosi di proporre modifiche nel merito quando il dibattito verterà su tale ultimo profilo, la nuova formulazione dei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 viene posta ai voti ed approvata a maggioranza.

La Commissione da quindi mandato al relatore Covi di riferire favorevolmente, in forma orale, all'Assemblea in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 1, fermo rimanendo, allo stato degli atti, quanto già proposto dalla Commissione per le rimanenti parti del disegno di legge.

IN SEDE CONSULTIVA

« Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza » (1046), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Covi, in sostituzione del relatore Castiglione.

Ricorda brevemente che la Commissione bilancio, la quale ha avuto modo di esprimere più pareri sul disegno di legge, è stata richiesta dal Presidente del Senato di esprimere un nuovo parere sul testo complessivamente elaborato dalla Commissione difesa, cui il provvedimento è stato riassegnato in sede deliberante alla condizione della sua piena conformità alle prescrizioni contenute nei pareri rassegnati dalla Commissione bilancio.

Nell'esprimere compiacimento per la scrupoloso rispetto da parte della Commissione di merito di tutti gli aspetti del parere della Commissione bilancio trasmesso il 23 luglio, ritiene tuttavia necessario raccomandare alla Commissione difesa la necessità di una modifica dell'articolo 40, lettera *c*), nel senso di eliminare il riferimento al 7 per cento, stabilendo un raccordo invece con la normativa in vigore: in mancanza di tale modifica si potrebbe sancire una disparità di trattamento con altri settori del pubblico impiego, con inevitabili riflessi sullo stato delle pubbliche finanze.

Si apre il dibattito.

Il presidente Bollini rileva preliminarmente come talvolta il Tesoro espanda i propri ambiti di intervento anche a settori che attengono più propriamente al merito dei provvedimenti, piuttosto che non strettamente ai profili finanziari, dimostrando peraltro eccessivo rigore per alcuni provvedimenti di modesto rilievo e un atteggiamento più elastico per altri di maggior peso. Un tale stato di cose pone il problema di una riflessione sul modo di operare da parte non solo della Commissione bilancio, al proprio interno, ma anche dei rapporti tra essa e il Ministero del tesoro, nel senso della opportunità di evitare comportamenti diversi e tali comunque da creare condizioni di conflitto tra tale Commissione e le altre.

Suggerisce poi di riflettere adeguatamente sulla formulazione dell'articolo finanziario di copertura, che fa riferimento ad un capitolo di bilancio nella sua dimensione triennale, quando invece il bilancio triennale a legislazione vigente è basato su una disaggregazione per categorie e sezioni. Fa inoltre rilevare la incongruità della metodologia prescelta, che, mentre da un lato vincola l'espansione del capitolo di copertura, d'altro lato non opera in modo analogo per la spesa aggiuntiva, che è quella comportata dal provvedimento in questione.

Dopo che il senatore Carollo si è dichiarato per la piena conferma del testo dell'articolo 42, così come in ultimo formulato dalla Commissione difesa, su proposta del senatore Covi la Commissione gli dà mandato di esprimere un parere favorevole sul testo pervenuto dalla Commissione difesa, con la unica raccomandazione relativa alla lettera *c*) dell'articolo 40.

La seduta termina alle ore 10,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1985

178ª Seduta

Presidenza del Presidente
VENANZETTI

Intervengono il ministro delle finanze Visentini e il sottosegretario per lo stesso dicastero Lombardi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita » (1362-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore Beorchia illustra le modifiche, apportate presso l'altro ramo del Parlamento, che riguardano specificamente il quarto e quinto comma dell'articolo 6 (che sono stati soppressi) nonchè l'articolo 8.

Riguardo a tale ultimo articolo dichiara di non avere nulla da eccepire, mentre — sottolinea — come siano ancora valide le motivazioni che hanno a suo tempo spinto il Senato ad introdurre le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 6; tuttavia motivi di opportunità e di urgenza nell'approvazione del provvedimento suggeriscono, allo stato attuale, di approvare il disegno di legge in esame nel testo pervenuto dalla Camera.

Il relatore dichiara tuttavia di dover respingere fermamente specifiche critiche avanzate da alcuni commissari della 6ª Commisisone della Camera dei deputati in relazione alle quali il lavoro portato avanti da questo ramo del Parlamento in merito al provvedimento in esame sarebbe « pasticciato » e le conclusioni sarebbero state particolarmente influenzate dalle cosiddette « *lobbies assicurative* ».

Ribadisce comunque, ancora una volta, i motivi di urgenza che consigliano di approvare definitivamente il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera.

Ha quindi brevemente la parola il ministro Visentini che sottolinea come il Governo abbia sostenuto, presso l'altro ramo del Parlamento, il testo licenziato dal Senato pur continuando ad esprimere alcune perplessità in relazione al quinto comma dell'articolo 6, poi soppresso dalla Camera. Sottolineando i motivi di urgenza insiti nel provvedimento, invita infine i commissari ad approvarlo senza ulteriori modificazioni.

Si apre il dibattito.

Il senatore Felicetti ribadisce la posizione del Gruppo comunista, favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera, rilevando come l'altro ramo del Parlamento non abbia introdotto modificazioni alla normativa riguardante la tassazione delle liquidazioni, limitandosi, invece, ad operare la soppressione del quarto e quinto comma dell'articolo 6. Riguardo la soppressione di tale quarto comma, in particolare, il Gruppo comunista non ha nulla da eccepire, sottolineando come i comunisti siano favorevoli ad una riconsiderazione del sistema di previdenza privata solo dopo una definitiva sistemazione del sistema di pubblica previdenza; negativa è invece la soppressione del quinto comma rispetto alla quale auspica che si possa comunque addivenire, in un futuro non troppo lontano, ad una soluzione tecnicamente praticabile della deduzione (per i lavoratori dipendenti) dei premi pagati per assicurazioni sulla vita.

Il provvedimento, soprattutto con riferimento all'articolo 6, assume una particolare rilevanza in quanto può considerarsi un pri-

mo passo verso un sistema perequato di tassazione sui redditi da capitale.

Interviene quindi il senatore Berlanda il quale sottolinea, anch'egli, la necessità di approvare il provvedimento nel medesimo testo pervenuto dalla Camera, pur esprimendo perplessità rispetto alle soppressioni apportate. In particolare ritiene di dover respingere le critiche rivolte ai lavori svolti presso questo ramo del Parlamento, cui faceva riferimento il relatore Beorchia, sottolineando come elementi di complessità ed estraneità al provvedimento siano stati invece introdotti presso la Camera con la previsione di un particolare trattamento tributario relativo alle assicurazioni sulla vita.

Il senatore Pistolese nel ribadire la posizione contraria del MSI-DN al provvedimento, in quanto esso prevederebbe un trattamento fiscale troppo pesante sulle liquidazioni, sottolinea, tuttavia, la necessità di una rapida definizione del nuovo sistema di tassazione. Esprime infine alcune perplessità sulle soppressioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Cavazzuti si dichiara, a nome del Gruppo della sinistra indipendente, favorevole al provvedimento, esprimendo in particolare, soddisfazione per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6: motiva tale soddisfazione con la contrarietà ad usare lo strumento fiscale per incentivare alcune forme di risparmio e perchè, a suo parere, le scelte private degli operatori non debbono in alcun modo interferire con le incombenze amministrative dello Stato.

Favorevole al provvedimento si dichiara poi il senatore Fiocchi, a nome del Gruppo liberale.

Replicando agli oratori intervenuti nel dibattito, il relatore Beorchia dichiara di prendere atto della volontà, pressochè unanime della Commissione, di approvare il provvedimento nel testo della Camera, anche in considerazione dei più volte ripetuti motivi di urgenza e di opportunità insiti nel provvedimento stesso. Fa presente, poi come la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 6 porti in definitiva lo Stato a non trattare nello stesso modo tutti i contribuenti.

Presenta infine un ordine del giorno del seguente tenore:

La 6ª Commissione permanente del Senato,

preso atto che durante la discussione del disegno di legge n. 1362-B, relativo al trattamento fiscale delle indennità di fine rapporto, è stato sollevato anche il problema del trattameno fiscale delle rendite vitalizie,

impegna il Governo:

ad approntare misure idonee a favorire, nel rispetto di una equità fiscale complessiva, lo sviluppo di forme di previdenza integrativa volontaria, difendendo e tutelando il risparmio di medio e lungo periodo che si costituisce a tali fini ».

(0/1362-B/1/6)

Tale ordine del giorno, contrario il senatore Felicetti ed accolto dal ministro Visentini, posto ai voti, è approvato.

Il senatore Berlanda illustra, a sua volta, un ordine del giorno del seguente tenore:

La 6ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1362-B concernente modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

invita il Governo:

in occasione di prossimi provvedimenti di legge, a prevedere che i soggetti tenuti ad effettuare il conguaglio previsto dagli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'operare il predetto conguaglio possano tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, dei premi pagati dal lavoratore dipendente per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10, primo comma, lettera 1), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ».

(0/1362-B/2/6) BERLANDA, FELICETTI, FIOCCHI, PISTOLESE

Tale ordine del giorno, contrario il senatore Cavazzuti ed accolto come raccomandazione dal ministro Visentini, posto ai voti è approvato.

Si passa all'esame degli articoli.

Non essendoci proposte di ripristino del testo approvato dal Senato, viene approvato l'articolo 6 nel medesimo testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Viene poi approvato l'articolo 8 così come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Viene infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

« Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi » (1422), d'iniziativa dei deputati Piro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente Venanzetti fa presente l'opportunità di attendere, prima di proseguire la discussione, la presentazione formale di un emendamento del Governo, che è stato soltanto preannunciato. Conviene la Commissione, ed il seguito della discussione viene rinviato.

« Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria » (1412)

(Discussione e rinvio)

Il senatore Berlanda riferisce sul provvedimento, che è diretto ad eliminare la disparità di trattamento sussistente oggi, a danno degli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, rispetto agli amministratori degli analoghi istituti di credito di diritto pubblico. Il relatore si dichiara pienamente favorevole a tale iniziativa legislativa del Governo, osservando che il divieto di remunerare (tranne che con medaglie di presenza) gli amministratori delle Casse di risparmio risale ad una fase storica da lungo tempo superata, nella quale questi istituti avevano natura di opere pie o di enti previdenziali: attualmente le Casse di risparmio hanno raggiunto dimensioni e tipologie di servizi tali da portarle al livello delle banche di diritto pubblico, e ciò comporta correlativi impegni professionali per gli amministratori degli istituti. D'altra parte, prosegue il relatore Berlanda, sulla base della normativa vigente, gli statuti degli enti contengono disposizioni che superano il divieto anzidetto, e ciò con il consenso delle autorità di vigilanza, per l'importanza che tali autorità evidentemente attribuiscono alla esigenza di adeguate remunerazioni.

Nell'illustrare il contenuto dell'articolo unico del disegno di legge, il relatore fa presente che al primo comma l'espressione « indennità di carica » deve avere l'interpretazione ampia che viene chiarita nella relazione governativa al disegno di legge; avverte poi che al terzo comma il divieto di partecipazione agli utili non può comprendere i dividendi sulle azioni degli istituti eventualmente possedute.

Il relatore conclude tornando ad invitare i commissari ad approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo.

Segue il dibattito.

Il senatore Rubbi manifesta un pieno consenso all'iniziativa del Governo e alla relazione del senatore Berlanda, facendo presente che già da anni è senttia l'esigenza di dare una regolamentazione esplicita a questa materia (anche per prevenire possibili abusi) dato lo sviluppo assai ragguardevole dell'attività delle Casse di risparmio, che per le loro dimensioni e per i settori finanziari in cui operano sono del tutto simili ormai agli istituti di credito ordinario. Dopo aver fatto presente che occorre, fra l'altro, sanare l'incongruenza derivante dalla messa in stato di aspettativa dei presidenti degli istituti che sono professori universitari (a causa di ciò essi non vengono a ricevere alcuna retribuzione tranne le medaglie di presenza), conclude invitando ad approvare un provvedimento che auspicabilmente dovrebbe riscuotere il consenso di tutti i Gruppi parlamentari e che contribuirà a dare maggiore serenità nella vita di questi istituti, ai quali sono legate le economie locali.

Il senatore Pistolese si esprime favorevolmente sul disegno di legge, facendo presente tuttavia l'eventualità che dall'equiparazione degli amministratori possa essere stimolata una equiparazione delle remunerazioni di tutto il personale di questi istituti a quelle del personale delle banche di diritto pubblico, che attualmente sono superiori.

Il presidente Venanzetti comunica che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il seguito della discussione è poi rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

« Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita » (674)
(Parere alla 10ª Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente Venanzetti riassume brevemente i termini della questione e le circostanze per cui non è stato possibile finora emettere il parere sul disegno di legge n. 674. Chiarisce infine che vi è un'esigenza di coordinamento fra le agevolazioni fiscali che si possono accordare alle imprese di assicurazione nel quadro del disegno di legge n. 674 — la cui trattazione innanzi alla Commissione di merito si è peraltro conclusa ieri — e la disciplina che è in corso di elaborazione per l'imposta di registro in sede di emanazione del relativo testo unico: il Parlamento dovrà in qualche modo farsi carico di tale armonizzazione.

L'estensore designato del parere, senatore Lai, chiarisce che la competenza della 6ª Commissione è interessata dagli articoli 67, 80 e 91 del disegno di legge, tuttavia soltanto l'articolo 80 richiede alcune osservazioni. In particolare, l'espressione usata alla fine del primo comma potrebbe essere interpretata nel senso che la misura fissa di lire 100.000 sia comprensiva dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali, anzichè della sola tassa sulle concessioni governative, mentre tale interpretazione certamente non è quella voluta dal legislatore.

Dopo una richiesta di precisazioni del senatore Bonazzi riguardo al secondo comma dell'articolo 80, alla quale risponde il senatore Lai, si dà mandato a quest'ultimo di esprimere un parere favorevole nei termini da lui stesso proposti.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1985

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALITUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Amalfitano.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme concernenti il calendario settimanale delle lezioni nelle scuole » (1022), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

« Norme sul calendario scolastico » (1320)
(Discussione e rinvio)

In sostituzione del relatore Mezzapesa riferisce alla Commissione il presidente Valitutti il quale precisa anzitutto che i due disegni di legge in titolo, concernendo analoga materia, possono essere affrontati congiuntamente. In particolare il disegno di legge n. 1320, di iniziativa governativa, traendo esperienza da alcuni inconvenienti emersi in applicazione della disciplina stabilita dalla legge 4 agosto 1977 n. 517, si prefigge di rispondere ad esigenze di maggiore flessibilità geografica e di decentramento di taluni momenti decisionali. Si tratta, tra l'altro, di fissare al 1° settembre ed al 31 agosto le date, rispettivamente, di inizio e termine dell'anno scolastico, di dedicare almeno 200 giorni annui allo svolgimento delle lezioni, di riservare alle attività didattiche il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno e di suddividere l'anno scolastico in due quadrimestri.

Il disegno di legge n. 1022, di iniziativa parlamentare, si limita invece a prevedere un'articolazione del calendario scolastico settimanale in cinque giorni, riservando la giornata di sabato allo svolgimento, con partecipazione facoltativa da parte degli alunni, di attività culturali integrative della didattica.

A seguito di una richiesta della senatrice Nespolo, che ritiene pregiudiziale conoscere l'opinione del Governo sulla proposta di introduzione della cosiddetta « settimana corta », il sottosegretario Amalfitano ribadisce la differente posizione governativa che emerge dal disegno di legge n. 1320.

Segue il dibattito.

Il senatore Mitterdorfer, dettosi perplesso circa il contenuto del disegno di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri, dichiara di condividere il contenuto della proposta governativa pur prospettando l'opportunità di esplicitare, con un eventuale emendamento, che comunque ferme rimarrebbero le norme dello statuto e le disposizioni di attuazione della Provincia autonoma di Bolzano.

Il senatore Mascagni lamenta la mancata menzione, nel primo comma dell'articolo unico del disegno di legge di iniziativa governativa, dei Conservatori di musica i quali, pur richiedendo per l'ammissione degli allievi il solo possesso della licenza elementare, non vengono equiparati, ai fini della data di inizio delle lezioni, alle scuole, cominciando invece i corsi con un mese di ritardo rispetto a queste ultime. Alla sua richiesta di chiarimenti in merito, il sottosegretario Amalfitano ricorda che è in fase di presentazione un disegno di legge di delega al Governo concernente la materia dei Conservatori e delle Accademie.

Il settore Scoppola, dopo essersi dichiarato contrario all'introduzione della « settimana corta », esprime forti perplessità circa la decisione di discutere congiuntamente i due disegni di legge in titolo senza stabilire tra essi una priorità logica, laddove sarebbe comunque pregiudiziale all'ulteriore prosieguo della discussione l'emergere di un

orientamento chiaro circa la proposta del senatore Saporito.

Il senatore Saporito, nel difendere il contenuto del disegno di legge di cui è primo firmatario, ritiene assurdo liquidare la questione della settimana scolastica « corta » senza approfondirla nei suoi risvolti, lasciandola naufragare solo perchè le condizioni non sono mature, mentre sarebbe opportuno, come del resto si è fatto anche in occasione della discussione della riforma della scuola secondaria superiore, tenere conto dell'esperienza di altri paesi europei. L'introduzione di un calendario scolastico di cinque giorni alla settimana sarebbe infatti il primo passo verso il raggiungimento di un maggiore raccordo tra scuola e società, poichè il sabato non sarebbe necessariamente giorno di vacanza, ma gli studenti verrebbero, per quanto facoltativamente, invitati a partecipare ad attività di tipo culturale o comunque rispondenti ad esigenze ambientali e sociali.

Il senatore Ulianich, rifiutando a sua volta l'idea di respingere pregiudizialmente il disegno di legge n. 1022, che presenta spunti estremamente interessanti soprattutto riguardo all'utilizzazione del sabato, ritiene invece più opportuno rinviarne la discussione anche al fine di eliminare gli elementi di contraddittorietà presenti nella proposta: non si può prevedere una facoltatività delle attività da svolgere nella giornata di sabato e considerare le attività stesse come integrative della didattica che si svolge negli altri giorni.

La senatrice Nespolo, intervenendo nel dibattito, dichiara anzitutto di condividere la posizione espressa dal senatore Ulianich, relativamente alla effettiva sussistenza dei problemi che la società ed il mondo del lavoro fanno emergere come rilevanti e la assoluta inadeguatezza della soluzione proposta dal disegno di legge del senatore Saporito. Molte leggi vanno cambiate, c'è urgenza di rinnovare le strutture del sistema scolastico, ma va rilevato che nulla impedisce di organizzare già oggi quelle attività integrative che vengono previste nel disegno di legge in questione per la giornata del sabato. Vi è quindi interesse per la proposta, ma allo stato della riflessione l'unica considerazione che può essere svolta è quella che sottolinea l'inadeguatezza della soluzione prospettata. Concludendo il proprio intervento, auspica che possa essere acquisito agli atti della Commissione il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione sulla materia, nonchè quello concernente il disegno di legge n. 1320.

Dopo che il sottosegretario Amalfitano si è impegnato a far pervenire al più presto i pareri in questione, ha la parola il senatore Ferrara Salute il quale si dichiara non contrario in via di principio ad un calendario scolastico settimanale ripartito su cinque giorni anzichè su sei. Fa presente che una tale soluzione è già stata adottata in altri paesi, ma con una articolazione dell'orario quotidiano ben più ampia di quella attualmente vigente in Italia estendendosi anche alle ore pomeridiane. D'altra parte, la scelta prospettata non è per una « settimana corta » ma per una soluzione compromissoria che potrebbe dar luogo, nella varietà delle situazioni in cui si verrà a calare, a disparità di trattamento che non sembrano per nulla auspicabili. Il problema è molto rilevante in quanto investe un ingente numero di persone (personale scolastico, alunni e relative famiglie) e pertanto occorre dare una soluzione ben ponderata e non « sperimentale », evitando in particolare di contraddire l'indirizzo di concedere maggiore autonomia agli istituti con quello — invalso nel contempo nella nostra legislazione — di voler disciplinare in maniera estremamente rigida le fattispecie relative all'attività in campo organizzativo.

Il senatore Boggio, riferendosi all'interesse che ha suscitato l'esame del disegno di legge n. 1022 ed alle perplessità manifestate circa le soluzioni prospettate, propone alla Commissione di rinviare il prosieguo della discussione sul tema in modo da consentirne una più approfondita riflessione anche attraverso la raccolta di idonei elementi di documentazione in proposito, trattandosi di una materia che non può essere liquidata in poche battute.

Il senatore Biglia, rilevato che il disegno di legge n. 1022 intende recuperare maggiore flessibilità in ordine alla organizzazione set-

timanale ed annuale del calendario scolastico, tenendo conto delle esigenze climatiche, socio-economiche nonchè di quelle dei singoli studenti, fa presente che a suo avviso non esiste un rapporto di pregiudizialità tra i due provvedimenti una volta che nel disegno di legge governativo si fissasse in numero minimo di ore di insegnamento e non in giorni la durata dell'anno scolastico. Propone di modificare il provvedimento del senatore Saporito e quello del Governo in modo tale da conferire autonomia agli organi scolastici nell'organizzare il calendario in relazione alle esigenze predette nonchè stabilendo in numero di ore anzichè in numero di giorni la durata complessiva del calendario stesso.

Il senatore Scoppola, richiamatosi al suo precedente intervento, fa presente che la sua contrarietà al disegno di legge n. 1022 discende dalla facoltatività della partecipazione alle attività integrative che creerebbe condizione di disuguaglianza obiettiva tra gli studenti in relazione al diverso tenore di vita delle rispettive famiglie. Inoltre si creano i presupposti per un ulteriore ampliamento del personale scolastico. Condivide infine la proposta che va emergendo di rinviare il prosieguo della discussione per consentire un maggior approfondimento della tematica sottesa al disegno di legge n. 1022.

Il presidente Valitutti, condividendo a sua volta la esigenza di una pausa di riflessione, fa presente che avrebbe votato con rincrescimento contro il provvedimento n. 1022, rilevando comunque che entro qualche anno sarà necessario adottare anche nel sistema scolastico italiano la soluzione della « settimana corta », che viene già applicata in alcuni paesi stranieri, ma con una organizzazione giornaliera delle lezioni ben diversa. Impegnatosi a richiedere al Servizio studi del Senato un'ampia documentazione in materia, sostiene l'opportunità di proseguire celermente l'esame del provvedimento di iniziativa governativa per il cui approfondimento sarebbe comunque opportuno attendere la trasmissione dei pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il sottosegretario Amalfitano annuncia che anche da parte del suo dicastero saranno forniti dati circa l'organizzazione della « settimana corta » in alcuni paesi stranieri. Quanto alla proposta n. 1022, motiva il parere contrario del Governo rammentando le affermazioni del senatore Scoppola (circa la disuguaglianza di opportunità educative tra i vari studenti cui si pervererrebbe) che dice di condividere, la non ancora generalizzata organizzazione dell'attività lavorativa in Italia su cinque giorni anzichè su sei, i problemi di edilizia scolastica che renderebbero impraticabile la soluzione proposta, la difficoltà di organizzare praticamente la ripartizione su cinque giorni settimanali degli insegnamenti attualmente impartiti su sei giorni ed i problemi di costo e di stato giuridico dei docenti che ne deriverebbero. Si tratta di problemi certamente solubili, ma che vanno affrontati con molta attenzione.

Dopo che il senatore Saporito ha fatto presente che non si pongono a suo avviso problemi di oneri ulteriori, l'esame dei provvedimenti viene rinviato ad altra seduta con l'intesa che si procederà ad una discussione disgiunta per i due provvedimenti, prendendo prioritariamente in considerazione il disegno di legge n. 1320, del Governo, la cui discussione può proseguire celermente.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

La seduta termina alle ore 11,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1985

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPANO Roberto

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Gorgoni e Tassone.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità** » **(91)**, d'iniziativa dei senatori Bastianini ed altri

« **Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (191)**, d'iniziativa dei senatori Libertini ed altri

« **Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità** » **(475)**
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 475, sospeso nella seduta di ieri, con la discussione e la votazione degli altri emendamenti all'articolo 1.

Il senatore Fontanari illustra un emendamento modificativo del primo comma, volto a sostituire, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, al reddito dominicale il valore che deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari e secondo il tipo di coltura in atto. Presenta quindi un successivo emendamento, aggiuntivo di un comma da inserire dopo il primo, teso ad equiparare alle aree edificabili ai sensi del primo comma, quelle prive di specifica destinazione ma interne alla perimetrazione.

Il relatore Degola presenta un emendamento, aggiuntivo di un comma da inserire dopo il primo, volto ad individuare un criterio per la valutazione della edificabilità delle aree, considerandosi al riguardo le possibilità legali ed effettive di edificazione preesistenti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Illustra successivamente un emendamento sostitutivo del secondo comma secondo il quale, per le aree agricole, si applicano le norme di cui al titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Il relatore, pur rilevando taluni spunti interessanti in tema di esproprio di aree agricole ed alcuni passi avanti in relazione al disegno di legge n. 191, esprime parere contrario sull'emendamento sostitutivo dell'articolo presentato dai senatori comunisti ed illustrato nella seduta di ieri; si dichiara quindi favorevole all'emendamento modificativo del primo comma illustrato dal senatore Fontanari nella precedente seduta, pregando invece il senatore Fontanari di ritirare gli altri emendamenti da lui presentati.

A tali considerazioni si associa il sottosegretario Gorgoni.

Si passa alla votazione.

Messo ai voti, è respinto l'emendamento presentato dai senatori comunisti; sono invece messi ai voti ed approvati tutti gli emendamenti presentati dal relatore nonchè l'emendamento illustrato dal senatore Fontanari nella precedente seduta, modificativo del primo comma.

Il senatore Fontanari, dopo aver ritirato l'altro suo emendamento modificativo del primo comma, dichiara invece di insistere per la votazione dell'emendamento aggiuntivo di un comma da inserire dopo il primo.

Tale emendamento, messo ai voti, è respinto.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 1 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il relatore Degola illustra un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo che, a suo avviso, si rende necessario in quanto il testo governativo non sarebbe applicabile; esso prevede, tra l'altro, per le aree urbanizzate, la determinazione della indennità in base alla somma del valore dell'area e del valore delle opere di urbanizzazione ed invece, per le aree edificate, la determinazione della stessa indennità in base alla somma del valore venale dell'area, ridotto di due terzi, e del valore delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. L'emendamento introduce altresì, per quanto riguarda le sanzioni, un riferimento alla legge n. 47 del 28 febbraio 1985.

Il senatore Fontanari presenta quindi un sub-emendamento modificativo del secondo comma, dell'emendamento presentato dal senatore Degola, volto a riconoscere agli espropriati gli interessi maturati in misura pari al tasso di sconto sul valore delle opere di urbanizzazione realizzate, ovvero sul contributo di conocessione. Presenta infine un ulteriore emendamento aggiuntivo di un comma, secondo il quale agli espropriati sarebbe anche dovuto il rimborso delle somme corrisposte a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ovvero per altre imposte relative all'ultimo trasferimento dell'immobile.

Il relatore Degola si dichiara favorevole al subemendamento presentato dal senatore Fontanari ed invece contrario all'emendamento aggiuntivo.

Il sottosegretario Gorgoni, pur dichiarando di preferire il mantenimento del testo del Governo, si rimette alla Commissione.

Dopo un breve intervento del senatore Scardaccione, che esprime perplessità sulla riduzione di due terzi del valore venale dell'area, così come previsto dall'emendamento presentato dal relatore, si passa alla votazione.

Messi ai voti, sono approvati il subemendamento presentato dal senatore Fontanari e quindi l'emendamento del senatore Degola. È invece respinto l'emendamento aggiuntivo di un comma presentato dal senatore Fontanari.

Messo ai voti, è quindi approvato l'articolo 2 del testo modificato.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore Fontanari presenta un emendamento modificativo del primo comma, volto a precisare l'autorità competente che determina l'indennità di esproprio. Illustra quindi un successivo emendamento, soppressivo del secondo periodo del secondo comma, mantenendo le disposizioni previste dalla legge n. 865 del 22 ottobre 1971, e successive modificazioni, in tema di indennità aggiuntive.

Il relatore Degola, ritirato un emendamento modificativo del secondo comma, presenta un emendamento modificativo del terzo che introduce un richiamo più puntuale al comma secondo dell'articolo 1 ed esprime infine parere contrario sull'emendamento modificativo del primo comma presentato dal senatore Fontanari.

Il sottosegretario Gorgoni si dichiara contrario all'emendamento presentato dal relatore e all'emendamento modificativo del primo comma illustrato dal senatore Fontanari ed invece favorevole all'emendamento modificativo del secondo comma presentato dallo stesso senatore Fontanari.

Dopo che il senatore Fontanari ha ritirato l'emendamento modificativo del primo comma, si passa alla votazione.

Posti ai voti, sono approvati l'emendamento presentato dal senatore Fontanari al secondo comma, e quello del relatore al terzo comma.

Viene quindi messo ai voti ed approvato l'articolo 3 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore Fontanari illustra un emendamento modificativo del primo comma, volto ad integrare la commissione di cui all'articolo 16 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 con tre esperti scelti dalla Regione su terne proposte rispettivamente dall'Ordine degli ingegneri, dall'Ordine degli architetti e dal Collegio dei geometri, sentito l'Ufficio tecnico erariale.

Il relatore chiede al proponente di ritirarlo, con riserva di ripresentarlo eventualmente in Aula, per consentire una maggiore

riflessione sulla materia. Il senatore Fontanari ritira quindi l'emendamento.

È quindi messo ai voti ed approvato l'articolo 4 senza modifiche.

Il relatore Degola illustra quindi un articolo aggiuntivo da inserire dopo il quarto, volto a regolare la cessione volontaria del bene come alternativa all'esproprio. In seguito ad un'osservazione del sottosegretario Gorgoni, il relatore riformula l'emendamento nel senso di prevedere che, qualora le parti concordino la cessione volontaria del bene, l'accordo sia reso esecutivo dall'autorità competente, previo parere dell'Ufficio tecnico erariale per quanto riguarda la congruità del prezzo, con un decreto che produce i medesimi effetti dell'esplorazione.

Messo ai voti l'emendamento è approvato.

Sono quindi messi ai voti ed approvati, senza modifiche gli articoli 5, 6 e 7.

Si passa all'articolo 8.

Il relatore presenta un emendamento soppressivo dell'articolo, ritenendo che le proroghe di termini da esso disposte siano già state inserite in leggi recentemente approvate. Il sottosegretario Gorgoni si dichiara favorevole, riservandosi tuttavia per l'Assemblea una verifica sull'affermazione del relatore.

Viene quindi messo ai voti il mantenimento dell'articolo, che è respinto.

Il senatore Degola illustra quindi un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo che affronta la questione dei terreni soggetti a vincolo preordinato all'esproprio. L'emendamento prevede che, qualora siano scaduti i termini dei vincoli disposti per legge, il proprietario dell'area può diffidare il soggetto espropriante ad intraprendere la procedura espropriativa; se entro due anni dalla diffida non viene adottato il decreto di espropriazione e permane l'assoggettamento dell'area ai vincoli, la competente Corte di appello, su citazione dell'avente diritto, pronunzia il trasferimento della proprietà del bene al soggetto espropriante ed il prezzo d'acquisto è stabilito ai sensi dell'articolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (valore venale).

Sull'emendamento si apre un dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori Rasimelli (che sottolinea l'eccessiva penalizzazione a carico dell'ente espropriante), Scardaccione (che ritiene necessario assicurare al cittadino comunque la possibilità di liberare l'area definitivamente dai vincoli), Giustinelli (che sottolinea gli effetti devastanti della norma sulla programmazione urbanistica e sui bilanci degli enti locali), Vittorino Colombo (V.), il relatore Degola, nonchè il sottosegretario Gorgoni.

Dopo che anche il presidente Spano ha espresso perplessità sull'entità della penalizzazione a carico degli enti espropriantì, il senatore Fontanari propone una modifica tesa a ridurre tale penalizzazione e quindi il relatore Degola dichiara di ritirare l'emendamento in considerazione della complessità dei problemi che involge, e dell'urgenza di un definitivo varo del disegno di legge n. 475, riservandosi di presentarlo in Aula o eventualmente come provvedimento *ad hoc*.

Il senatore Fontanari illustra un successivo emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo, teso a salvaguardare le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Interviene quindi il senatore Vittorino Colombo (V.), che ritiene l'emendamento pleonastico; a tali considerazioni si associano il relatore Degola ed il sottosegretario Gorgoni, che si dichiarano quindi contrari all'emendamento.

Insistendo il presentatore, l'emendamento viene messo ai voti e respinto.

Il relatore Degola illustra quindi un altro emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo sulla immediata entrata in vigore del provvedimento.

L'emendamento, messo ai voti, è approvato.

Si passa quindi al conferimento del mandato a riferire.

Il presidente Spano, dopo aver nuovamente ricordato le conclusioni adottate dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio scorso, propone che il mandato al relatore sia nel senso di riferire sul disegno di legge n. 475 nel testo modificato proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 91 e di tre ar-

ticoli del provvedimento n. 191 che riguardano l'indennità di esproprio, nonchè infine lo stralcio degli altri articoli dello stesso disegno di legge n. 191.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore Lotti il quale riconferma il giudizio negativo della sua parte politica sul disegno di legge n. 475, che per di più è stato ulteriormente peggiorato nel corso dei lavori della Commissione (soprattutto eliminando ogni carattere di provvisorietà della norma), lavori rispetto ai quali l'opposizione ha mantenuto un significativo distacco, riservandosità dei problemi che involge e dell'urgenza orientamenti in materia. Dopo aver affermato che l'iniziativa di parte comunista, che aveva trovato riscontro nelle conclusioni adottate dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio scorso, era volta a consentire l'esame organico della questione di un nuovo regime dei suoli, all'interno del quale prevedere un coerente criterio di determinazione dell'indennità di esproprio, dichiara il voto contrario della sua parte politica sulla proposta del Presidente, che tende a ridurre il dibattito alla sola indennità di esproprio, per lo più regolata in modo da stravolgere i principi posti dalla legge n. 10 del 1977. Conclude preannunciando la presentazione in Assemblea di numerosi emendamenti, nonchè auspicando un ripensamento della maggioranza nel senso di recuperare gli sforzi compiuti dal relatore in ordine al sistema parametrico.

Il senatore Vittorino Colombo (V.) dichiara quindi il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta del Presidente, sottolineando come gli sforzi per giungere ad una soluzione capace di raccogliere più ampi consensi abbiano incontrato scarsa rispondenza, in relazione invece all'urgenza di definire un provvedimento in materia. Ritiene pertanto che la maggioranza sia del tutto legittimamente nella condizione di assumere una decisione che pure non la soddisfa interamente; afferma peraltro che il lavoro compiuto in Commissione potrà essere utile in sede di discussione di futuri provvedimenti in materia di suoli.

La Commissione quindi, a maggioranza, affida al senatore Degola il mandato di riferire all'Assemblea nei termini indicati dal Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione » (1317-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione ed approvazione)

Il presidente Spano riferisce alla Commissione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati che riguardano la soppressione delle disposizioni introdotte dal Senato all'articolo 9 circa le possibilità di affidamento in concessione da parte dell'ANAS e la limitazione ad un periodo di tre anni della norma riguardante la possibilità di affidare a professionisti privati i progetti esecutivi ovvero i rilievi geotecnici, gegnostici, geologici e geofisici, previo parere del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS che sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

Dopo aver brevemente riepilogato il tormentato *iter* di questo provvedimento, giunto alla sua quarta lettura, il Presidente relatore sottolinea l'opportunità di pervenire alla sua definizione corrispondendo così alle vive attese sia dell'ANAS che del settore autostradale.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Degola, dopo aver concordato sulla opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera, fa presente che allorchè la Commissione, emendando il testo dell'articolo 5, approvato dalla Camera, ha introdotto la formulazione « aree urbane » invece che « aree metropolitane » ha inteso, in questo modo, non già restringere la portata della norma ma ampliarne invece l'operatività giacchè le aree urbane sono comprensive di quelle metropolitane.

Il senatore Fontanari, dettosi d'accordo sulla urgenza del disegno di legge, rileva che le modifiche introdotte dalla Camera possono dar luogo ad incongruenze in sede applicativa.

Il senatore Lotti preannuncia il voto contrario dei senatori comunisti, lamentando anzitutto il metodo di lavoro cui le Commissioni di entrambi i rami del Parlamento sono state costrette, giacchè l'originario testo del provvedimento è stato notevolmente allargato e sovraccaricato di contenuti eterogenei. La contrarietà del Gruppo comunista riguarda poi il merito del provvedimento, ad esempio, circa l'allargamento degli interventi alle aree urbane (di cui all'articolo 5 prima richiamato dal senatore Degola) che implicherà una forte dispersione delle risorse, nonchè in ordine all'articolo 7, relativo agli interventi manutentori, la cui portata è stata notevolmente ridotta a fronte di una situazione assolutamente allarmante della manutenzione della rete viaria.

Dopo aver quindi ricordato che nel settore della viabilità si sta determinando una grande confusione di iniziative e che la recente delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha dato la stura ad una sorta di arrembaggio per nuove costruzioni autostradali, il senatore Lotti pone l'accento sulla esigenza di una adeguata programmazione del settore attraverso il piano decennale e quindi di un tempestivo chiarimento da parte dei Ministri interessati.

Il senatore Bastianini preannuncia la sua astensione sottolineando che essa non disattende la solidarietà di maggioranza dal momento che il disegno di legge originario presentato dal Governo constava soltanto di due articoli e nel corso dell'*iter* parlamentare è stato ampiamente integrato con materie aggiuntive, alcune delle quali possono essere condivise mentre altre sono da giudicare negativamente; in particolare il senatore Bastianini lamenta l'amputazione dell'articolo 9 operata dalla Camera con il rischio di rendere adesso il provvedimento di difficile operatività.

Il senatore Vittorino Colombo (V.) preannuncia il voto favorevole dei senatori della Democrazia cristiana ritenendo che sia senz'altro preferibile privilegiare l'urgenza del provvedimento, anche se il testo dell'articolo 9 approvato dalla Commissione, ed ora sostanzialmente soppresso dalla Camera, sembrava aver fatto registrare un soddisfacente punto di equilibrio. Osserva altresì che i tempi lunghi dell'*iter* non sono certamente imputabili ai Gruppi di maggioranza.

Dopo una breve replica del relatore Spano, il sottosegretario Tassone dà atto alla Commissione dell'impegno profuso e rileva, in ordine all'articolo 9, che da parte dell'ANAS non si era mai affermato di non essere in grado di procedere alla progettazione esecutiva ma si era soltanto posto una questione di tempi in relazione alle gravi difficoltà in cui si dibatte l'azienda. A tale riguardo il rappresentante del Governo sollecita l'esame del disegno di legge (n. 1484) recante la cosiddetta « miniriforma » dell'ANAS.

Si passa quindi all'esame degli articoli

Senza discussione sono approvati il nuovo testo dell'articolo 9, come modificato dalla Camera, e la soppressione dell'articolo 10.

Infine il disegno di legge è approvato nel suo complesso, nel testo trasmesso.

La seduta termina alle ore 12,35.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1985

156ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FELICETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Orsini.

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE

Il presidente Felicetti avverte che da vari Gruppi è stata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, del Regolamento, l'attivazione del circuito audiovisivo per consentire tale speciale forma di pubblicità nel corso dello svolgimento delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva connessa all'aggiornamento del Piano energetico nazionale.

La Commissione conviene e il presidente Felicetti assicura che chiederà la necessaria autorizzazione alla Presidenza del Senato.

SUL RIASSUNTO DEI LAVORI DELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 SETTEMBRE

Il senatore Urbani, in relazione alla discussione del disegno di legge n. 1335, precisa che l'emendamento originariamente presentato all'articolo 4 fu successivamente ritirato mentre l'emendamento all'articolo 8 introduceva sanzioni penali non previste dal testo approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'impostazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti » (1350), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il relatore Fiocchi chiede che venga formata una apposita Sottocommissione in grado di approfondire i vari aspetti problematici del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Urbani, a nome del Gruppo comunista, concorda con la proposta del relatore e, passando al merito del provvedimento, dichiara di condividere l'estensione dell'obbligo delle scorte per quegli operatori che in precedenza ne erano esclusi. Propone quindi di istituire un'agenzia, che valga ad assicurare un adeguato rispetto della disciplina, i cui costi di esercizio, in ogni caso, non devono essere trasferiti a carico del bilancio pubblico. Le norme che si intendono adottare, tra l'altro, agevolerebbero anche la soluzione dei problemi derivanti dai duplici oneri di scorta a carico dei gestori di depositi costieri, nella loro qualità di importatori e, al tempo stesso, di commercianti.

Soffermandosi infine sulla distinzione tra scorte operative e scorte strategiche, il senatore Urbani lamenta una certa sopravalutazione delle posizioni espresse dai raffinatori la cui eco traspare chiaramente dal testo in discussione.

Il senatore Roberto Romei, quindi, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, motiva l'adesione alla proposta del relatore, riservandosi di esprimere un più meditato giudizio di merito in sede di Sottocommissione.

La Commissione accoglie infine la proposta del relatore, con l'intesa che i componenti verranno designati da rispettivi Gruppi, e il seguito della discussione viene rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

SOTTOCOMMISSIONE

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 1985

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Berlanda, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4ª Commissione:

1419 — « Regolazione contabile di materiali ceduti dal Ministero della difesa »: *parere favorevole;*

alla 7ª Commissione:

1458 — « Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 12ª Commissione:

1030 — « Modifiche all'assetto delle Unità sanitarie locali »: *parere favorevole.*

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15